



COMUNICATO UFFICIALE N. 100
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 127/AA e n. 128/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 945 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo MANNUCCI avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo MANNUCCI, Allenatore Dilettanti, all'epoca dei fatti tesserato per la società Club Sportivo Firenze P.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C, per avere lo stesso, al termine della gara Club Sportivo Firenze – Caldine, disputata il 23.2.2026 e valevole per il Campionato di Terza Categoria girone B, nel corso della quale era stato espulso, raggiunto negli spogliatoi il Direttore di Gara minorenni, sig. T.G., e tentato di convincere lo stesso a riportare nel referto arbitrale, quale motivazione della sua espulsione, una condotta differente rispetto a quella che aveva determinato l'adozione del provvedimento sanzionatorio, nonché per avere, a fronte del diniego opposto dall'arbitro, dopo che quest'ultimo era rientrato nello spogliatoio, proferito nei suoi confronti una frase offensiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Paolo MANNUCCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo MANNUCCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1168 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio RERES, Alessandro SEGRETO, Michele AMATO, Francesco Paolo SALVO, Benedetto GULLO, Antonino TERMINI e della società ASD CITTA' DI MONREALE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio RERES, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Monreale ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Monreale ASD, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Alessandro Segreto per l'attività di calcio a 11 nonché per aver consentito e comunque non impedito che lo stesso prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Città di Monreale ASD, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 14 Regionali di calcio a 11: Città di Monreale - Team Calcio del 7.12.2025, Città di Carini - Città di Monreale del 13.12.2025, Città di Monreale - Don Carlo Lauri Misilmeri dell'11.1.2026, Città di Monreale - Accademia del 25.1.2026, Villabate - Città Di Monreale dell'1.2.2026, Città di Monreale - Academy Corona dell'8.2.2026, Città di Monreale - Calcio Sicilia del 22.2.2026, Ciakulli Calcio SSD s.r.l. - Città Di Monreale dell'1.3.2026, Panormus s.r.l. - Città Di Monreale del 7.3.2026, Don Carlo Misilmeri - Città di Monreale del 12.4.2026, Città di Monreale - Athletic Club Palermo del 21.4.2026 ed Accademia - Città di Monreale del 26.4.2026;

Alessandro SEGRETO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Città di Monreale ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Città di Monreale ASD, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 14 Regionali di calcio a 11, senza averne titolo perché tesserato soltanto per l'attività di calcio a 5: Città di Monreale - Team Calcio del 7.12.2025, Città di Carini - Città di Monreale del 13.12.2025, Città di Monreale - Don Carlo Lauri Misilmeri dell'11.1.2026, Città di Monreale - Accademia del 25.1.2026, Villabate - Città di Monreale dell'1.2.2026, Città Di Monreale - Academy Corona dell'8.2.2026, Città di Monreale - Calcio Sicilia del 22.2.2026, Ciakulli Calcio SSD s.r.l. - Città di Monreale dell'1.3.2026, Panormus s.r.l. - Città di Monreale del 7.3.2026, Don Carlo Misilmeri - Città di Monreale del 12.4.2026, Città di Monreale - Athletic Club Palermo del 21.4.2026 e Accademia - Città di Monreale del 26.4.2026;

Michele AMATO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Città di Monreale ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Panormus s.r.l. - Città Di Monreale del 7.3.2026 valevole per il girone B del campionato Under 14 Regionali di calcio a 11, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Città Di Monreale ASD nella quale è indicato il

nominativo del calciatore sig. Alessandro Segreto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco Paolo SALVO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Città di Monreale ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Don Carlo Misilmeri - Città di Monreale del 12.4.2026 e Città di Monreale - Athletic Club Palermo del 21.4.2026, valevoli per il girone B del campionato Under 14 Regionali di calcio a 11, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società Città Di Monreale ASD nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Alessandro Segreto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Benedetto GULLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Città di Monreale ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città Di Monreale - Calcio Sicilia del 22.2.2026 valevole per il girone B del campionato Under 14 Regionali C11 Maschile, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Città Di Monreale ASD nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Alessandro Segreto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Antonino TERMINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Città di Monreale ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Città di Monreale - Team Calcio del 7.12.2025, Città di Carini - Città di Monreale del 13.12.2025, Città di Monreale - Accademia del 25.1.2026 e Villabate - Città di Monreale del 1.2.2026, tutte valevoli per il girone B del campionato Under 14 Regionali di calcio a 11, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società Città Di Monreale ASD nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Alessandro Segreto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ASD CITTA' DI MONREALE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fabrizio Reres, Antonino Termini, Salvatore Scanio, Benedetto Gullo, Michele Amato, Francesco Paolo Salvo ed Alessandro Segreto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio RERES,
 - Sig. Alessandro SEGRETO,
 - Sig. Michele AMATO,
 - Sig. Francesco Paolo SALVO,
 - Sig. Benedetto GULLO,
 - Sig. Antonino TERMINI,
 - Società ASD CITTA' DI MONREALE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Reres;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio RERES,
 - 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alessandro SEGRETO
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele AMATO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Paolo SALVO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Benedetto GULLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino TERMINI,
 - € 425,00 (quattrocentoventicinque/00) di ammenda e 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato U14 Regionale SS 2026/2027 per la società ASD CITTA' DI MONREALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò